



COMUNE DI GASPERINA
(Provincia di Catanzaro)
Via Spadea Pandolfi - 88060 Gasperia (CZ)
Tel 0967/486483-Fax 0967/486439

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 23 del reg.

Data 29/07/2015

**Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Unica (IMU).
Anno 2015.-**

L'anno duemila quindici, il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 10.00 nella sala consiliare del civico palazzo, si è riunito, previo esaurimento delle formalità previste dalla Legge, il Consiglio Comunale convocato su determinazione del Sindaco in seduta ordinaria pubblica.

Sono presenti:

| | | Presenti | Assenti |
|---|------------------------|----------|---------|
| 1 | GALLELLO Gregorio | x | |
| 2 | CATRAMBONE Saverio | x | |
| 3 | GUZZI Antonio | x | |
| 4 | CAMPO Ida Giovanna | x | |
| 5 | VOCI Saverio | x | |
| 6 | MACRINA Alessandro | | x |
| 7 | LOMANNI Domenico Carlo | | x |

Così presenti n. 5 su 7 Consiglieri assegnati e in carica.
Presiede il Sindaco GALLELLO Gregorio.
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Rotiroti

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO:

1. che con propria deliberazione n. 41 del 17/12/2013, ha dichiarato il dissesto del Comune di Gasperina sensi dell'art. 246 del D.lgs. 267/2000;
2. che con deliberazione C.C. n. 33 del 26/08/2014, sono state approvate, ai sensi dell'art. 251 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, le aliquote e le detrazioni IMU relative all'anno 2014;

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5 ;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n n. 9 del 15/05/2014, in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti ;

TENUTO CONTO che, a seguito di dichiarazione di dissesto finanziario dell'Ente le aliquote IMU sono state determinate per l'anno 2014 nella misura massima consentita dalla legge al fine di ottemperare al dettato dell'art. 251 del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO dover determinare per l'anno 2015 le seguenti aliquote e detrazioni:

- **Abitazione principale e relative pertinenze**
Categorie Catastali A/2; A/3; A/4; A/5; A/6; A/7 **ESENTI;**
- **Abitazione principale (Assimilata) cittadini residenti Estero, (AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, che detengono l'immobile a titolo di proprietà o usufrutto a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso (Art. 9bis Decreto Legge N° 47/2014)** **ESENTI;**
- **Abitazione principale e relative pertinenze Categorie Catastali A/1 A/8 A/9**
Aliquota dello 0,6 %;
(Atteso che il comma 7 del citato art. 13, recepito nel Regolamento Comunale dell'IMU, statuisce che i comuni possono modificare l' aliquota dello 0,4 % in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali);
L'aliquota relativa all'abitazione principale e alle sue pertinenze si applica anche alla fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vale a dire "soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale"
- **Altri immobili e Aree Fabbricabili** **Aliquota di base 1,06 %;**
(Atteso che il comma 6, del richiamato articolo 13, recepito nel Regolamento Comunale dell'IMU, statuisce che i comuni possono modificare con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'aliquota dello 0,76 per cento in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali);

- **Immobili di Categoria D Aliquota del 1,06%** di cui lo 0,76 % di spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo;

- **Fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'articolo 9, comma 3- bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'aliquota è stabilita nella misura dello **0,2 per cento**;

(Atteso che il comma 8 del citato art. 13, recepito nel Regolamento Comunale dell'IMU, statuisce che i comuni possono modificare l' aliquota dello 0,2 % in diminuzione, sino a 0,1 punti percentuali);

- **Detrazione per Abitazione principale € 200,00**, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Tale detrazione, si applica anche alla Fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vale a dire "soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale", si applica, altresì, alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del D.lgs. 504/92 - (abitazioni ATERP-IACP regolarmente assegnate, abitazioni di cooperative a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dai soci assegnatari);

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

VISTO il parere del Revisore dei Conti;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti:

Lo Statuto Comunale;

Il Regolamento Comunale di Contabilità;

Il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi ai sensi di legge

DELIBERA

la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1) Per i motivi espressi in premessa, di confermare per l'anno 2015, le seguenti aliquote e le detrazioni IMU:

Abitazione principale e relative pertinenze

Categorie Catastali A/2; A/3; A/4; A/5; A/6; A/7

ESENTI;

- **Abitazione principale (Assimilata) Cittadini Residenti Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di Residenza, che detengono l'immobile e titolo di proprietà o usufrutto a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso (Art.9bis D.L. N°47/2014)**

ESENTI;

Abitazione principale e relative pertinenze
Categorie Catastali A/1 A/8 A/9

Aliquota dello 0,6 %;

(Atteso che il comma 7 del citato art. 13, recepito nel Regolamento Comunale dell'IMU, statuisce che i comuni possono modificare l' aliquota dello 0,4 % in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali);

L' aliquota relativa all' abitazione principale e alle sue pertinenze si applica anche alla fattispecie di cui all' articolo 6, comma 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vale a dire "soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale"

- **Altri immobili e Aree Fabbricabili**

Aliquota di base 1,06 %;

(Atteso che il comma 6, del richiamato articolo 13, recepito nel Regolamento Comunale dell'IMU, statuisce che i comuni possono modificare con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l' aliquota dello 0,76 per cento in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali);

- **Immobili di Categoria D Aliquota del 1,06% di cui lo 0,76 % di spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo;**

- **Fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all' articolo 9, comma 3- bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l' aliquota è stabilita nella misura dello **0,2 per cento;**

(Atteso che il comma 8 del citato art. 13, recepito nel Regolamento Comunale dell'IMU, statuisce che i comuni possono modificare l' aliquota dello 0,2 % in diminuzione, sino a 0,1 punti percentuali);

- **Detrazione per Abitazione principale € 200,00**, rapportata al periodo dell' anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l' unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Tale detrazione, si applica anche alla Fattispecie di cui all' articolo 6, comma 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vale a dire "soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale", si applica, altresì, alle unità immobiliari di cui all' articolo 8, comma 4, del D.lgs. 504/92 - (abitazioni ATERP-IACP regolarmente assegnate, abitazioni di cooperative a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dai soci assegnatari);

3) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 15/05/2014 e successive modificazione ed integrazioni ;

4) di dare atto che a decorrere dall' anno d' imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell' economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all' articolo 52,

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

5) di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

6) Di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito web istituzionale, per rimanervi 15 giorni consecutivi

7) Di demandare al Funzionario d'imposta tutti gli adempimenti relativi;

8) Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL SINDACO
Gregorio Gallelo



IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa ROTIROTI Francesca





COMUNE DI GASPERINA
(Provincia di Catanzaro)
Via Spadea Pandolfi - 88060 Gasperina (CZ)
Tel 0967/486483-Fax 0967/486439

IL RESPONSABILE DI UFFICIO E DI SERVIZIO

VISTA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale con oggetto: **“Approvazione aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Unica (IMU). Anno 2015”**.

VISTO l’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica e contabile della stessa.

Gasperina, 29 Luglio 2015



Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Francesca Rotiroti)




**Deliberazione
n. 23 del 29/07/2015**

**Approvazione aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale
Unica (IMU). Anno 2015**

Visto l'art. 151, c. 4, del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali attesta che la presente deliberazione a norma dell'art. 124 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi decorrenti dal

Dalla Residenza Comunale, li



Il Responsabile del Servizio


IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26/08/2014 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, u.c. del T.U.E.L.);

Dalla Residenza Comunale,



**Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Francesca Rotiroti)**

E' copia conforme all'originale
Dalla Residenza Comunale, li

**Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Francesca Rotiroti)**